



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

N. 103

del 20-12-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Proposta di approvazione al Consiglio Comunale del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani.
----------------	--

D.E.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **VENTI**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **14,10** e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) ALBA Anna	Sindaco	X	
2) BENNICÀ Giuseppe	Vice Sindaco	X	
3) CARAMAZZA Gianluca	Assessore	X	
4) MAGGIORE Maria Laura	Assessore	X	
5) MIGNEMI MIRIAM	Assessore	X	
6) MICELI NICOLA	Assessore	X	
7) GIUDICE MARIA	N. presenti/Assenti		X

Presiede la seduta la *dott.ssa Anna Alba*, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, *Dott.ssa Simona Maria Nicastro*, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente ad oggetto "Proposta di approvazione al Consiglio Comunale del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani".

Visti gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 comma 1 e 4 della Costituzione;

Visto che la proposta è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani, costituito dall'indice e da n. 23 articoli, allegato quale parte integrante della presente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Avv. Gianluca Caramazza Assessore del Comune di Favara, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di Deliberazione:

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale intende valorizzare le numerose iniziative di azione diretta dei cittadini, singoli o associati, finalizzate a migliorare la cura della città. Iniziative sempre riconducibili alla forte tradizione civica della nostra comunità cittadina;
- che la Costituzione sotto tale profilo sancisce il principio di "sussidiarietà orizzontale" con questa formulazione: *"Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sul principio di sussidiarietà"* (art. 118, ultimo comma, Cost.);
- che il tema della rigenerazione dei beni comuni urbani abbraccia trasversalmente tutte le attività e funzioni del Comune, quale opportunità di condivisione di risorse ed impegni tra pubblico e privato, di socialità all'interno della Comunità locale, di valorizzazione degli immobili comunali e spazi pubblici, di riconoscimento delle attività proposte con spirito di liberalità o di volontariato;
- che lo Statuto del Comune di Favara riconosce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, quale valore fondamentale;

CONSIDERATO

- che la normativa nazionale non è tuttora intervenuta al fine di attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione che in via di principio attribuisce ai Comuni funzioni amministrative intese a favorire attività di interesse generale;
- che ai Comuni spetta la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

ATTESO

- che, al fine di attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione e renderlo efficace nell'azione e organizzazione amministrativa, risultano indispensabili le componenti sottoelencate:
 1. un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare

- l'azione diretta dei cittadini, e che allo stesso tempo definisca le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico definite in appositi regolamenti;
2. il ricorso a formule di collaborazione specificamente elaborate per la realizzazione della governance dei beni comuni, e cioè dell'instaurazione di forme di collaborazione attiva sostenibile tra il soggetto pubblico e la comunità, con reciproca soddisfazione ed interesse;

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Comunale intende disciplinare, a livello regolamentare, le predette attività, salvaguardando un uso di pubblico interesse degli immobili e spazi aperti e fornendo una cornice che disciplini una organizzazione ed una regolare gestione delle opportunità;
- che l'ambito principale dell'attuazione dell'apposito regolamento attiene all'elaborazione e disciplina di diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, beni essenziali o funzionali al benessere della comunità locale a forte rischio di deperimento o congestione a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo oppure per i quali si ritenga necessaria una maggiore valorizzazione e in particolare: aree pubbliche, aree verdi di uso pubblico, patrimonio immobiliare comunale, piattaforme digitali e servizi ai cittadini;
- che in tale contesto rientrano anche beni e interessi immateriali della P.A. riconducibili a utilità ed esaltazione della collettività e comunque, tutti i beni definiti nel regolamento che si propone;
- che il ruolo dell'A.C. dovrà essere indirizzato ad incentivare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani, nonché elaborare e instaurare meccanismi di governance stabili e duraturi nella cura dei beni comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, inclusività, sostenibilità economica ed ambientale, fiducia e responsabilità;

DATO ATTO

- che nell'ambito del regolamento particolare attenzione viene riservata alle forme di collaborazione che tutelino anche beni immateriali, così da creare le condizioni per l'incremento di capitale sociale, lo sviluppo dei principi di reciprocità e mutuo soccorso, l'aumento del benessere delle persone e della città, la diffusione della creatività e della cultura urbana;
- che sul piano strettamente procedurale dovranno essere osservati i seguenti principi operativi:
 - 1) Unicità dell'interlocutore con prevalenza dei moduli di relazione paritaria con il cittadino;
 - 2) valorizzazione del principio di reciproco affidamento; forme di evidenza pubblica;
 - 3) disciplina dei profili di responsabilità, con valutazione circa la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative ed introduzione di meccanismi di controllo, valorizzazione e misurazione;
 - 4) garanzia del pieno rispetto delle normative tecniche e di sicurezza, prevedendo anche attività di formazione rivolte a dipendenti e cittadini interessati alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani

PROPONE


Di approvare la proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani,

costituito da dall'indice e da n. 23 articoli, allegato quale parte integrante della presente deliberazione.

Di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione (art.12 commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44);

L'Assessore competente
(Avv. Gianluca Caramazza)




PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favara, li 19/12/2019

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 4
(Ing. Alberto Arsenia)



- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favara, li 20/12/2019


IL RESPONSABILE DELLA P.O. 2
(Dott.ssa Carmela Russello)









Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge, la Giunta Comunale

DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE	
---------------	--

GLI ASSESSORI

BENNICA Giuseppe		MIGNEMI MIRIAM	
CARAMAZZA Gianluca		MICELI NICOLA	
MAGGIORE Maria Laura		GIUDICE MARIA	

Letto, confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]
COMUNE DI FAVARA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Simona Maria Nicastro)
Simona Maria Nicastro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.3 DIC 2014 e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE
(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Simona Maria Nicastro)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.12.2014

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 20.12.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Simona Maria Nicastro)
Simona Maria Nicastro

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

IL RESPONSABILE DI P.O.
(.....)



COMUNE DI FAVARA

www.comune.favara.ag.it

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art.1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- art.2 - Definizioni
- art.3 - Principi generali
- art.4 - I cittadini attivi
- art.5 - Patto di collaborazione
- art.6 - Azioni ed interventi previsti nei patti di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI A CARATTERE PROCEDURALE

- art.7 - Disposizioni generali
- art.8 - Collaborazioni ordinarie
- art.9 - Collaborazioni complesse

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

- art.10 - Azioni ed interventi di cura per la gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

- art.11 - Autofinanziamento
- art.12 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- art.13 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
- art.14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- art.15 - Comunicazione collaborativa
- art.16 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- art.17 - Prevenzione dei rischi
- art.18 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
- art.19 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art.20 - Clausole interpretative

art.21 - Entrata in vigore e sperimentazione

art.22 - Comunicazione on-line delle collaborazioni stipulate

art.23 - Disposizioni transitorie

Favara, lì 31 luglio 2019

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni contenute nella Costituzione e nello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando attuazione agli articoli 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le presenti disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviati su iniziativa del privato cittadino o su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano le erogazioni dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:
 - a) BENI COMUNI URBANI: I beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 comma 4 della Costituzione per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) COMUNE O AMMINISTRAZIONE: Il Comune di Favara nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) CITTADINI ATTIVI: Tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano, anche per periodi di tempo limitati, per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani secondo le disposizioni del presente regolamento;

- d) PROPOSTA DI COLLABORAZIONE: La manifestazione di interesse formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani in forma condivisa con l'Amministrazione. La proposta può essere spontanea oppure formulata su sollecitazione del Comune;
- e) PATTO DI COLLABORAZIONE: L'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani;
- f) INTERVENTI DI CURA: Azioni ed interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
- g) RIGENERAZIONE: Interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- h) GESTIONE CONDIVISA: Interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, svolti congiuntamente da cittadini attivi e Comune, con carattere di continuità, inclusività ed integrazione sociale;
- i) SPAZI PUBBLICI: Aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- j) RETE CIVICA E MEDIUM CIVICO: Lo spazio di cittadinanza sul sito internet del Comune di Favara per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on-line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione nonché il canale di comunicazione (anche social) collegato al sito web del Comune di Favara, per la raccolta, la valutazione, la votazione ed il commento di proposte avanzate dall'Amministrazione e dai cittadini;
- k) ASSEMBLEA DEI BENI COMUNI: L'assemblea cittadina convocata dal Comune in cui ricadono i beni oggetto delle proposte di collaborazione complessa. L'assemblea prevede la presenza degli abitanti o rappresentanti del Comune e dell'Ufficio per l'amministrazione condivisa. Essa risponde all'esigenza di far conoscere le proposte avanzate dai cittadini, far emergere istanze dal territorio e favorire il confronto tra i promotori laddove vi siano pluralità di proposte sul medesimo bene. Il verbale dell'assemblea è parte degli atti relativi al patto di collaborazione.
- l) UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA: È l'ufficio comunale ricadente all'interno dell'ufficio di gestione del patrimonio del Comune di Favara, con personale appartenente al medesimo servizio, appositamente formato e che si occupa di gestire tutte le procedure amministrative per la stipula del patto di collaborazione, in esse comprese la cura della pagina web dedicata all'amministrazione condivisa ed inserita nel portale del Comune di Favara nonché la promozione di attività tendenti ad informare sulle azioni di gestione condivisa dell'Ente.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) FIDUCIA RECIPROCA: Ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione ed i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca ed orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - b) PUBBLICITÀ E TRASPARENZA: L'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce, altresì, nella massima trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - c) RESPONSABILITÀ: L'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - d) INCLUSIVITÀ E APERTURA: Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
 - e) SOSTENIBILITÀ: L'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
 - f) PROPORZIONALITÀ: L'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
 - g) ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE: Le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - h) INFORMALITÀ: L'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

- i) PARI OPPORTUNITÀ E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI: La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi è volta alla promozione delle pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- j) AUTONOMIA CIVICA: L'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
- k) PROSSIMITÀ E TERRITORIALITÀ: L'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani;
- l) VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO: L'Amministrazione valorizza prioritariamente la collaborazione in forma organizzata tramite l'associazionismo. Con riferimento al fenomeno del volontariato, l'amministrazione valorizza e privilegia la sua espressione tramite forme organizzate, al fine di ottenere una gestione ottimale degli aspetti organizzativi, di sicurezza ed assicurativi. La gestione di opportunità di attività di volontariato individuale (ovvero in maniera non organizzata) offerte al Comune nonché la concreta fattibilità saranno valutate caso per caso.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani sia come singoli sia attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
6. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono

- e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
7. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile, in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati, secondo le modalità previamente stabilite con i cittadini attivi.
 8. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
 9. Per la promozione delle attività di collaborazione il Comune coinvolge le scuole e le università anche mediante l'organizzazione di momenti formativi e divulgativi.
 10. In accordo con le scuole e le università e nel rispetto delle relative funzioni istituzionali, il coinvolgimento degli studenti nelle attività può essere valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il Patto di collaborazione è lo strumento mediante il quale il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani.
2. Il contenuto del patto di collaborazione varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati ed alla durata della collaborazione.
3. Il patto di collaborazione, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione richiede, definisce:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e gestione condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata;
 - c) le modalità dell'azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti nonché i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto di collaborazione;
 - e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - g) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza

- della mancata, parziale o difforme realizzazione dell'intervento concordato;
- h) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - i) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - j) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti di cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione del patto;
 - k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Articolo 6 - Azioni ed interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
 - a) la cura occasionale;
 - b) la cura costante e continuativa;
 - c) la gestione condivisa occasionale;
 - d) la gestione condivisa costante e continuativa;
 - e) la rigenerazione temporanea;
 - f) la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
 - a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili. Manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

CAPO II

DISPOSIZIONI A CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

1. La collaborazione è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione in ossequio all'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei

soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi avvengono in armonia con l'interesse pubblico e privato coinvolto, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune, il quale viene manifestato e disciplinato all'interno del patto di collaborazione.
4. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Articolo 8 - Collaborazioni ordinarie

1. I cittadini attivi che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune di Favara.
2. Il modello contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare ed indica i presupposti, le condizioni e l'iter procedurale per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di collaborazioni ordinarie i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare sui beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, attività di aggregazione sociale e di comunicazione, attività culturali e formative.
4. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il responsabile della Posizione Organizzativa che, verificati i presupposti, il rispetto del presente procedimento e la fattibilità tecnica della richiesta, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune di Favara.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il responsabile della P.O. lo comunica al proponente nel termine di giorni 15 dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrando le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

6. Nel caso in cui il responsabile della P.O. individuato rimanga inerte alla richiesta, il responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione condivisa, anche su istanza dei cittadini proponenti, diffida il responsabile della P.O. a concludere il procedimento entro 7 giorni, scaduti i quali il responsabile dell'Amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra responsabile e cittadino proponente al fine di raggiungere un accordo che preveda l'adeguamento del patto di collaborazione ordinario.

Articolo 9 - Collaborazioni complesse

1. Le collaborazioni complesse riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, sui quali i cittadini attivi propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportino attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuativa nel tempo, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in un apposito elenco ai cittadini attivi i beni che possono costituire oggetto di collaborazioni complesse.
3. I cittadini possono, a loro volta, proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio competente, che la sottoporrà alla Giunta Municipale ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i suddetti patti di collaborazione.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessa devono presentare la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune di Favara l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte da parte della cittadinanza ed individua il responsabile della P.O. alla sottoscrizione del patto. Il responsabile individuato entro 30 giorni dalla presentazione della proposta svolge l'attività istruttoria necessaria alla stipula del patto stesso. Tuttavia, le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nei 20 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini per la procedura istruttoria. Decorsi i 20 giorni senza la presentazione di ulteriori eventuali proposte, riprende la decorrenza dei termini per l'attività istruttoria.
5. Qualora, entro il termine per lo svolgimento dell'attività istruttoria, non sussistono le condizioni per la stipula del patto, l'Ufficio lo comunica ai cittadini proponenti, illustrando le motivazioni e chiedendo se del caso chiarimenti ed informazioni aggiuntive.
6. Laddove siano state presentate per i medesimi beni più proposte di collaborazione, l'Ufficio di cui all'art. 2, comma 1, lett. l) può avviare un confronto tra i vari proponenti per la formulazione di una proposta di collaborazione condivisa.
7. Il responsabile della P.O. competente, verificata la sussistenza dei presupposti nonché la fattibilità tecnica della proposta, entro 10 giorni dalla conclusione

dell'attività istruttoria, predisporre tutti gli atti necessari alla presentazione della proposta alla Giunta Comunale, che delibera nei successivi 30 giorni, previa valutazione della sussistenza di un interesse generale alla realizzazione del patto stesso.

8. Il patto di collaborazione complessa, a seguito della delibera della Giunta Comunale, viene sottoscritto dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente.

CAPO III CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

Articolo 10 - Azioni ed interventi di cura per la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti nei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in nessun caso realizzare attività e/o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto della collaborazione, pena l'annullamento del patto stesso da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione complessa devono pervenire all'amministrazione corredate da tutta la documentazione necessaria a descrivere in maniera esaustiva l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini proponenti assumano in maniera diretta la manutenzione, restauro e riqualificazione di beni comuni immobili.
5. La sottoscrizione dei patti di collaborazione complessa non esclude la necessità che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria necessaria all'esecuzione dell'intervento richiesto. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di ulteriori soggetti che prestino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi proponenti.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sono sottoposti in via preventiva alla valutazione della Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento richiesto, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla-osta e gli atti di assenso disciplinati dalla normativa vigente, e ciò al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico e storico, l'aspetto ed il decoro del bene stesso. Le procedure inerenti il rilascio di tale documentazione rimane a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile individuato a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, disciplinato nel patto stesso.
8. La durata dei patti di collaborazione complessa non supera normalmente i 7

anni. Periodi più lunghi potranno eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per il recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili in totale stato di disuso di proprietà di terzi, con il consenso di quest'ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 del codice civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente regolamento gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati. Il presente comma in deroga ai precedenti regolamenti inerenti la materia.

CAPO IV FORME DI SOSTEGNO

Articolo 11 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 12 - Attribuzioni e vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni ed interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 13 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, comprese ma solo per attività di breve durata i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo, devono essere restituiti in buone condizioni al termine dell'attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodato di cui al comma 1 di mettere temporaneamente i beni a disposizioni di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al comma 2.

CAPO V

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 15 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 16 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali al fine di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 17 - Prevenzione dei rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene

adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizione agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 18 - Disposizioni in materia di riparto di responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani, concordati tra l'amministrazione ed i cittadini attivi interessati nonché le responsabilità connesse.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone e cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani assumono la qualità di custodi dei beni stessi, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 19 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di quest'ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale all'effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga

riscontrata in sede di valutazione.

Articolo 21 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

Articolo 22 - Comunicazione on-line delle collaborazioni stipulate

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale del Comune di Favara che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line di tutti i cittadini.
2. I contenuti del portale istituzionale debbono essere georeferenziati, utilizzabili ed accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.